**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 72°** — **ROMA - Venerdì, 20 marzo 1931 - ANNO IX** — **Numero 65**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

---

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

***La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:***

**CONCESSIONARI ORDINARI.** — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI:** — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Talo, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

**CONCESSIONARI ALL'ESTERO.** — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

**CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.** — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

---

**Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».**

# SOMMARIO

Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI



## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **477.**

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. **1950.**
**Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *marzo* 1931 - *Anno IX*
*Atti del Governo, registro* 306, *foglio* 69. — FERZI.

**Statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.**

TITOLO I.

*Costituzione e governo dell'Istituto.*

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari ha per fine di promuovere l'alta cultura economica e commerciale e di fornire la preparazione scientifica e tecnica per l'esercizio degli uffici direttivi e delle professioni che tale cultura richiedono.

Art. 2.

All'Istituto sono annesse le seguenti scuole di specializzazione:
*a*) nelle discipline economico-statistiche;

b) nelle discipline contabili;
c) nelle discipline economico-amministrative;
d) nelle discipline professionali;
e) negli studi orientali e coloniali.

Art. 3.

Il governo dell'Istituto è esercitato dal Consiglio di amministrazione e dal suo presidente, dal rettore e dal Consiglio accademico.

Art. 4.

L'Istituto conferisce la laurea in scienze economiche e commerciali. Successivamente alla laurea possono conseguirsi diplomi di specializzazione presso le scuole di cui all'art. 2.

Art. 5.

Per il conferimento della libera docenza e per l'insegnamento a titolo privato valgono le norme generali universitarie.

TITOLO II.

*Ordinamento generale degli studi.*

Art. 6.

Gli insegnamenti costitutivi dell'Istituto si distinguono in fondamentali, complementari e di lingue estere.

Art. 7.

Sono fondamentali i seguenti insegnamenti:
1. Economia politica;
2. Statistica metodologica;
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. Geografia economica generale;
5. Storia economica;
6. Istituzioni di diritto privato;
7. Istituzioni di diritto pubblico;
8. Diritto commerciale;
9. Diritto internazionale pubblico e privato;
10. Matematica generale;
11. Matematica finanziaria;
12. Merceologia;
13. Ragioneria commerciale;
14. Tecnica commerciale.

Gli insegnamenti di economia politica e di diritto commerciale sono biennali: gli altri annuali.

Art. 8.

Sono complementari i seguenti insegnamenti:
1. Statistica demografica ed economica;
2. Geografia economica speciale;
3. Economia e legislazione agraria;
4. Politica economica;
5. Diritto marittimo;
6. Diritto corporativo e legislazione sociale;
7. Chimica merceologica;
8. Ragioneria applicata;
9. Tecnica bancaria.

Gli insegnamenti complementari sono di regola annuali. Il Consiglio accademico ha facoltà di scindere un insegnamento complementare in due semestrali.

Art. 9.

Gli insegnamenti di lingue estere sono i seguenti:
1. Lingua inglese;
2. Lingua tedesca;
3. Lingua francese;
4. Lingua albanese.

Per ogni lingua l'insegnamento si effettua mediante un corso preparatorio annuale e un corso specializzato biennale.

Lo studente è dispensato dal corso preparatorio se la conoscenza della lingua estera risulta dal diploma di licenza d'istituto medio.

Art. 10.

È in facoltà del Consiglio accademico di sospendere, di regola solo per un anno, qualche insegnamento complementare.

Art. 11.

Gli studenti provenienti da un istituto d'istruzione media, nel quale non sia impartito l'insegnamento della ragioneria, sono tenuti a superare l'esame di uno speciale corso preparatorio di ragioneria e computisteria, prima di essere ammessi all'esame di ragioneria commerciale.

Art. 12.

Gli studi si svolgono in quattro anni. Alla fine del 4° anno lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea, semprechè abbia superati gli esami di tutte le 14 materie fondamentali, quelli di 5 materie complementari annuali, da lui scelte, ed inoltre quelli di due lingue estere a sua scelta, alla condizione però, che una delle lingue sia la inglese o la tedesca.

Art. 13.

Il Consiglio accademico propone il piano degli studi e degli esami e lo comunica con il manifesto annuale.

Lo studente può variare il piano proposto, ma per gli esami deve osservare il seguente ordine di precedenza:

Economia politica prima di politica economica, scienza delle finanze e diritto finanziario, economia e legislazione agraria.

Statistica metodologica prima di statistica demografica ed economica.

Matematica generale prima di matematica finanziaria.

Ragioneria commerciale prima di ragioneria applicata, tecnica commerciale, tecnica bancaria.

Merceologia prima di chimica merceologica.

Geografia economica generale prima di geografia economica speciale.

Istituzioni di diritto privato prima di diritto commerciale.

Diritto commerciale prima di diritto marittimo.

Art. 14.

La scuola di specializzazione nelle discipline economico-statistiche prepara all'insegnamento di queste discipline negli istituti medi d'istruzione e agli uffici statistici.

Il corso della scuola è annuale e comprende i seguenti insegnamenti speciali:
1. Storia delle dottrine economiche - (semestrale);
2. Economia corporativa - (semestrale);
3. Matematica applicata all'economia e alla statistica (annuale);
4. Biometria - (semestrale);
5. Organizzazione scientifica del lavoro - (semestrale);
6. Geografia economica dell'Italia - (semestrale);
7. Emigrazione e commercio estero - (semestrale).

Prima di essere ammesso all'esame di diploma, lo studente dovrà anche superare, ove non li abbia già superati, gli esami delle seguenti discipline complementari:
1. Statistica demografica ed economica;

2. Economia e legislazione agraria;
3. Geografia economica speciale;
4. Diritto corporativo e legislazione sociale;
5. Politica economica.

### Art. 15.

La scuola di specializzazione nelle discipline contabili prepara all'insegnamento della ragioneria e della tecnica commerciale negli istituti medi d'istruzione.

Il corso della scuola è annuale e comprende i seguenti insegnamenti speciali:
1. Ragioneria teoretica - (annuale);
2. Tecnica commerciale - (annuale);
3. Ragioneria degli enti pubblici - (annuale);
4. Diritto pubblico interno - (semestrale);
5. Matematica finanziaria - (annuale).

Prima di essere ammesso all'esame di diploma, lo studente dovrà anche superare, ove non li abbia superati, gli esami delle seguenti discipline complementari:
1. Ragioneria applicata;
2. Tecnica bancaria.

### Art. 16.

La scuola di specializzazione nelle discipline economico-amministrative prepara agli impieghi pubblici di carattere economico.

Il corso della scuola è annuale e comprende i seguenti insegnamenti speciali:
1. Storia e dottrina generale dello Stato - (semestrale);
2. Diritto amministrativo - (annuale);
3. Diritto tributario - (semestrale);
4. Economia corporativa - (semestrale);
5. Scienza della pubblica amministrazione - (semestrale);
6. Ragioneria degli enti pubblici - (annuale).

Prima di essere ammesso all'esame di diploma, lo studente dovrà anche superare, ove non li abbia superati, gli esami delle seguenti discipline complementari:
1. Statistica demografica ed economica;
2. Economia e legislazione agraria;
3. Diritto corporativo e legislazione sociale;
4. Politica economica.

### Art. 17.

La scuola di specializzazione nelle discipline professionali prepara all'esercizio della professione in materia di economia e commercio e agli impieghi nelle aziende private.

Il corso della scuola è annuale e comprende i seguenti insegnamenti speciali:
1. Tecnica aziendale - (semestrale);
2. Organizzazione scientifica del lavoro - (semestrale);
3. Diritto processuale civile - (annuale);
4. Diritto industriale - (semestrale);
5. Diritto tributario - (semestrale);
6. Trattati commerciali - (semestrale);
7. Pratica professionale - (annuale).

Prima di essere ammesso all'esame di diploma, lo studente dovrà anche superare, ove non li abbia già superati, gli esami delle seguenti discipline complementari:
1. Diritto marittimo;
2. Diritto corporativo e legislazione sociale;
3. Ragioneria applicata;
4. Tecnica bancaria;
5. Politica economica.

### Art. 18.

La scuola di specializzazione negli studi orientali e coloniali prepara agli uffici coloniali e alla carriera di addetto commerciale all'estero.

Il corso della scuola è annuale e comprende i seguenti insegnamenti speciali:
1. Politica economica coloniale - (semestrale);
2. Geografia dell'Oriente e delle colonie - (annuale);
3. Storia coloniale - (semestrale);
4. Diritto commerciale comparato - (semestrale);
5. Legislazioni orientali - (semestrale);
6. Trattati commerciali - (semestrale);
7. Merceologia dei prodotti orientali e coloniali - (semestrale).

Prima di essere ammesso all'esame di diploma, lo studente dovrà anche superare, ove non li abbia già superati, gli esami delle seguenti discipline complementari:
1. Diritto marittimo;
2. Statistica demografica ed economica;
3. Politica economica;
4. Geografia economica speciale.

## Titolo III.

*Degli studenti e degli esami.*

### Art. 19.

Sono ammessi come studenti dell'Istituto i giovani che abbiano superato l'esame di maturità presso un Regio liceo classico o scientifico e quelli che abbiano conseguito il diploma o la licenza presso un Regio istituto commerciale, tecnico o nautico.

Alle scuole di specializzazione possono iscriversi i giovani che ne hanno diritto a norma dell'art. 86 del regolamento 8 luglio 1925, n. 1227.

### Art. 20.

I laureati e gli iscritti in Università ed altri Istituti superiori possono, salvo quanto è disposto per i trasferimenti dall'art. 87 del regolamento generale 8 luglio 1925, n. 1227, essere ammessi alle condizioni che, caso per caso, tenuto conto delle disposizioni vigenti e udito, ove occorra, il Consiglio accademico, saranno stabilite dal rettore.

### Art. 21.

Lo studente, per essere ammesso a frequentare i corsi, deve prendere regolare iscrizione all'inizio dell'anno accademico, nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. Nella domanda egli deve indicare quali corsi intenda frequentare nell'anno, e non potrà mutarli durante l'anno accademico. Gli elenchi degli iscritti ai singoli corsi sono trasmessi entro il mese di novembre dalla segreteria ai rispettivi professori, i quali se ne giovano per gli accertamenti di frequenza. Per la frequenza valgono le norme generali universitarie.

### Art. 22.

Oltre alla tessera, all'atto dell'immatricolazione viene rilasciato allo studente un libretto sul quale i professori appongono l'attestazione di frequenza alla chiusura dei corsi e le Commissioni esaminatrici annotano i risultati degli esami speciali a mano a mano che lo studente li superi. Il libretto deve essere presentato all'inizio dell'esame alla Com-

missione per il controllo delle attestazioni di frequenza e dell'ordine di precedenze di cui all'art. 13.

Art. 23.

Lo studente nei quattro anni di studi può iscriversi ad un numero di insegnamenti complementari superiore a quello strettamente necessario per conseguire la laurea, e può presentarsi ai relativi esami.

Art. 24.

Gli esami sono di profitto, di laurea e di diploma.

Ogni anno si tengono due sessioni di esami, in ciascuna delle quali possono aver luogo due appelli.

In ogni caso lo studente non può presentarsi più di una volta per ogni sessione.

Art. 25.

Gli esami di tecnica commerciale e di lingue estere sono scritti e orali.

Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuta la idoneità nella prova scritta: lo studente ammesso all'esame orale, quando sia riprovato in questo, deve ripetere anche la prova scritta.

Tutti gli altri esami sono orali.

Gli esami di merceologia e di chimica merceologica devono, di regola, essere accompagnati da un esperimento pratico, e gli esami orali di lingue devono essere integrati da prove alla lavagna di dettatura e traduzione.

Art. 26.

E' in facoltà dello studente indicare su quale corso, fra quelli svolti sulla materia, intende sostenere l'esame, a condizione che abbia ottenuta l'attestazione di frequenza per il corso indicato. L'esame è sostenuto prevalentemente sul programma del corso, ma deve essere ordinato in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia d'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito dallo studente.

Art. 27.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in una materia fondamentale o complementare, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico;

b) nella discussione di almeno una fra due tesi su argomenti scelti dal candidato in due materie delle quali abbia superati gli esami, con le esclusioni di cui al precedente comma. Tali materie debbono inoltre essere diverse da quella cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 28.

Possono conseguire i vari diplomi di specializzazione soltanto coloro che ne abbiano frequentato i corsi dopo la laurea.

Gli studenti che frequentano le scuole di specializzazione durante il corso per la laurea, possono ottenere soltanto un certificato degli studi compiuti.

Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono nella discussione di una dissertazione, scritta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in una disciplina della scuola di specializzazione corrispondente.

Art. 29.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri ciascuna; uno di essi è il professore della disciplina oggetto di esame o chi, in sua assenza, viene dal Consiglio accademico delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio accademico.

Le Commissioni sono presiedute dal professore della materia o da chi, in sua assenza, è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo.

Art. 30.

Le Commissioni per l'esame di laurea sono nominate dal rettore, su proposta del Consiglio accademico e sono costituite da un numero di membri variabile da sette a undici, compreso il rettore che ne ha la presidenza; almeno sei membri devono essere professori ufficiali dell'Istituto e almeno uno non deve rivestire tale qualità.

Art. 31.

Le Commissioni degli esami per il conseguimento del diploma di specializzazione sono nominate, sentito il Consiglio accademico, dal rettore che ne ha la presidenza. Il numero dei membri, compreso il rettore, può variare da 5 a 7.

TITOLO IV.

*Delle tasse.*

Art. 32.

Le tasse dovute per l'Istituto sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti.

Le tasse dovute per ciascuna scuola di specializzazione sono le seguenti:

a) tassa d'iscrizione . . . . . . . . . . . L. 50
b) sopratassa annuale per esami speciali . . » 150
c) sopratassa per ogni esame fallito . . . . » 20
d) sopratassa per l'esame di diploma. . . . » 75
e) tassa di diploma . . . . . . . . . . . » 25

Gli studenti del 4° anno dell'istituto che si iscrivono ad una scuola di specializzazione sono dispensati dalla relativa tassa d'iscrizione.

Art. 33.

La sopratassa per esami speciali vale solo per le sessioni dell'anno accademico nel quale è stata versata. Essa vale anche per gli esami speciali delle scuole di specializzazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 478.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1953.

**Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2067;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria navale predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2067, è abrogato.

In sua sostituzione è approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *marzo* 1931 - *Anno IX*
*Atti del Governo, registro* 306, *foglio* 80. — MANCINI.

**Statuto della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova.**

TITOLO I.

*Ordinamento didattico.*

Art. 1.

La Regia scuola d'ingegneria navale di Genova ha per fine di impartire l'istruzione necessaria per il conferimento delle lauree in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria civile e in ingegneria industriale, nonchè di contribuire al progresso degli studi tecnico-scientifici.

Art. 2.

Gli studi per il conseguimento di ciascuna delle lauree in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria civile e in ingegneria industriale si svolgono in tre anni.

Art. 3.

Per l'ammissione al primo anno della Scuola è necessario avere superato l'esame di licenza dal biennio propedeutico presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di una Regia università o presso una Regia scuola d'ingegneria a corso quinquennale.

Art. 4.

Le materie d'insegnamento per le diverse lauree sono le seguenti:

A) *Per la laurea in ingegneria navale e meccanica*:

1. Meccanica applicata alle costruzioni e statica grafica;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Fisica tecnica;
4. Macchinario chimico con disegno;
5. Chimica applicata (docimastica);
6. Applicazioni di geometria descrittiva;
7. Principi di scienze economiche;
8. Idraulica e macchine idrauliche;
9. Elementi e statica delle costruzioni civili;
10. Termodinamica e termotecnica;
11. Macchine a vapore;
12. Costruzione di caldaie;
13. Costruzione di macchine;
14. Costruzione navale mercantile (biennale);
15. Costruzione navale militare (biennale);
16. Architettura navale (teoria della nave) (biennale);
17. Motori a combustione interna;
18. Elettrotecnica e misure elettriche;
19. Elementi di navigazione;
20. Aerodinamica e costruzioni aeronautiche;
21. Diritto marittimo;
22. Armi navali;
23. Lingua inglese (biennale).

B) *Per la laurea in ingegneria civile*:

1. Meccanica applicata alle costruzioni e statica grafica;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Fisica tecnica;
4. Chimica applicata (docimastica);
5. Architettura civile (biennale);
6. Topografia e geodesia;
7. Applicazioni di geometria descrittiva;
8. Principi di scienze economiche;
9. Idraulica e macchine idrauliche;
10. Elementi e statica delle costruzioni civili;
11. Macchine in genere;
12. Geologia;
13. Materie legali;
14. Teoria dei ponti;
15. Costruzioni stradali;
16. Costruzioni idrauliche e marittime;
17. Elettrotecnica e misure elettriche ;
18. Ferrovie;
19. Estimo ed economia rurale;
20. Ingegneria sanitaria.

C) *Per la laurea in ingegneria industriale*:

1. Meccanica applicata alle costruzioni e statica grafica;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Fisica tecnica;
4. Macchinario chimico con disegno;
5. Chimica industriale;
6. Applicazioni di geometria descrittiva;

7. Principi di scienze economiche;
8. Idraulica e macchine idrauliche;
9. Elementi e statica delle costruzioni civili;
10. Termodinamica e termotecnica;
11. Macchine a vapore;
12. Costruzione delle caldaie;
13. Costruzione di macchine;
14. Impianti industriali;
15. Motori a combustione interna;
16. Elettrotecnica e misure elettriche;
17. Macchine elettriche e impianti elettrici;
18. Metallurgia e metallografia;
19. Legislazione industriale;
20. Costruzione di armi navali.

I corsi di costruzione navale, di architettura navale, di macchine termiche possono avere svolgimento a rotazione biennale.

Il Consiglio della scuola potrà stabilire di anno in anno corsi di conferenze sull'organizzazione scientifica del lavoro, nonchè su altri argomenti.

Art. 5.

Il Consiglio della scuola provvede al coordinamento degli insegnamenti e ne stabilisce annualmente i programmi, sentite le proposte dei singoli professori e, quando trattisi di materie affidate per incarico, sentiti i professori di ruolo delle materie affini.

Il Consiglio stabilisce a quali fra gli insegnamenti debbano essere aggregate le esercitazioni di disegno, di calcolo, di progetti e di laboratorio; di tutte le esercitazioni determina coordinatamente la natura, l'estensione, la durata e la distribuzione.

Per ogni materia il Consiglio della scuola stabilisce il numero delle ore settimanali di lezione, il raggruppamento degli studenti ai fini delle esercitazioni, le norme di massima per lo svolgimento dei progetti e dei calcoli da parte degli allievi e in generale le norme di carattere didattico.

Art. 6.

I liberi docenti, che intendano svolgere corsi a titolo privato nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova, devono far pervenire, entro il maggio di ogni anno accademico, al direttore della scuola il programma per l'anno successivo, indicando, oltre la materia che si propongono di svolgere e le sue partizioni, anche il numero delle ore di lezione, e dimostrando di avere la disponibilità dei mezzi tecnici necessari.

Il Consiglio della scuola delibera circa l'approvazione dei programmi dei liberi docenti e li coordina con gli insegnamenti ufficiali.

Quando un corso sia impartito a titolo privato con lo stesso numero di ore settimanali di lezioni e con la stessa ampiezza di programma del corso ufficiale, viene dichiarato pareggiato ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario.

Art. 7.

L'allievo presenta ogni bimestre ai singoli professori il proprio libretto di iscrizione, al fine di ottenere la firma comprovante la sua regolare frequenza alle lezioni ed esercitazioni. I singoli professori, quando ne siano richiesti dalla Direzione della scuola, rimettono a questa una relazione contenente il loro giudizio sul profitto dei singoli allievi, eventualmente accertato mediante colloqui.

Le firme di frequenza sono necessarie per la validità del corso ai fini dell'ammissione agli esami. Quando sorgano contestazioni circa l'assiduità degli studenti, il direttore decide sulla loro ammissione ai singoli esami, sentito il Consiglio della scuola.

TITOLO II.

*Esami di profitto e di laurea.*

Art. 8.

Gli esami di profitto si svolgono di regola sotto forma di una prova orale, in occasione della quale lo studente è tenuto a presentare alla Commissione il complesso di relazioni, calcoli, grafici ed altri elaborati che sulla materia d'esame gli è stato richiesto di eseguire nel corso dell'anno. Inoltre il Consiglio della scuola ha facoltà di stabilire per determinate materie che l'esame debba comprendere anche una prova scritta, o grafica, o pratica.

Art. 9.

Lo studente ha l'obbligo di sostenere esami sopra tutte le materie elencate nel piano di studi.

Il Consiglio della scuola, alla fine di ciascun anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie, per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame.

Art. 10.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo in due sessioni, secondo le disposizioni in vigore.

Art. 11.

Circa l'ammissione di studenti provenienti da altre scuole di ingegneria, muniti di regolare congedo, delibera il Consiglio della scuola determinando caso per caso le modalità della frequenza e degli esami per le materie non comprese nell'ordine di studi dell'istituto di provenienza.

Art. 12.

Coloro che già posseggono la laurea in un ramo di ingegneria civile, industriale, navale-meccanica sono ammessi a conseguire la laurea in un altro ramo d'ingegneria con iscrizione al secondo anno e con l'obbligo della frequenza e dell'esame per le materie non comprese nell'ordine dei loro studi anteriori.

Art. 13.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono costituite secondo il regolamento generale universitario e sono composte di tre membri tra cui il titolare dell'insegnamento ufficiale e un libero docente o cultore della materia.

Le Commissioni sono nominate dal direttore della scuola.

Nel formulare il suo giudizio, la Commissione tiene conto anche della diligenza e del profitto dimostrati dall'allievo nelle lezioni ed esercitazioni.

La votazione è espressa in centesimi; per l'approvazione è richiesto il minimo di sessanta punti su cento.

Art. 14.

Gli studenti che abbiano superato gli esami di profitto su tutte le materie di insegnamento stabilite per la laurea cui

aspirano sono ammessi all'esame di laurea, il quale consiste:

a) nella presentazione e discussione di un progetto completo nel ramo di ingegneria cui è iscritto il candidato, progetto già elaborato sopra un programma assegnato dal Consiglio della scuola all'inizio del terzo anno e nella presentazione di un conveniente complesso di relazioni e calcoli ad illustrazione e giustificazione dell'intero progetto e delle singole parti;

b) nella presentazione e discussione di una dissertazione elaborata sopra uno o più temi scelti con l'approvazione del Consiglio della scuola e con anticipo di almeno tre mesi.

La elaborazione del progetto e della dissertazione ha luogo sotto la guida e con l'assistenza dei professori e assistenti della scuola, secondo la rispettiva competenza di ciascuno.

### Art. 15.

La Commissione giudicatrice dell'esame di laurea, presieduta dal direttore o da un professore di ruolo da lui delegato, si compone di almeno sette membri che, di regola, debbono rivestire la qualità di professori ufficiali della scuola; sono chiamati a farne parte un libero docente e un membro estraneo alla scuola scelto fra gli ingegneri che abbiano raggiunto meritata fama.

La Commissione di laurea è nominata dal direttore della scuola.

Negli esami di laurea ciascun membro della Commissione dispone di dieci voti: l'approvazione è rappresentata dai sei decimi del complesso.

## TITOLO III.

### *Disciplina degli studenti.*

### Art. 16.

Le punizioni che le autorità accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina degli studenti, sono le seguenti:

1° l'ammonizione;

2° l'interdizione temporanea da uno o più corsi;

3° la sospensione da uno o più esami di profitto, per un periodo non inferiore a sei mesi;

4° l'esclusione temporanea dalla scuola.

### Art. 17.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore.

L'applicazione delle punizioni di 2°, 3° e 4° grado viene fatta dal Consiglio della scuola, che decide inappellabilmente.

In ogni caso debbono essere uditi gli incolpati nei loro mezzi di difesa.

Il Consiglio della scuola, convocato per l'esercizio delle funzioni disciplinari, sente la lettura degli atti di accusa e dei documenti comunicati e trasmessi dal direttore e giudica a maggioranza di voti.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

### Art. 18.

Dell'applicazione delle punizioni disciplinari di 2°, 3° e 4° grado è data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente.

La punizione di 4° grado viene comunicata a tutte le università e istituti superiori del Regno.

### Art. 19.

Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti vengono notate sul registro della loro carriera scolastica e trascritte nei fogli di congedo.

Le punizioni inflitte ad uno studente in altra università o istituto superiore si applicano integralmente nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova, se egli vi si trasferisca o vi chieda comunque iscrizione.

### Art. 20.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori della scuola, commesse azioni lesive della loro dignità o del loro onore saranno passibili delle sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere.

### Art. 21.

Il Consiglio della scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

### *Disposizioni transitorie.*

### Art. 22.

Nel biennio 1930-31 e 1931-32 il funzionamento dei corsi presso la Regia scuola d'ingegneria navale avverrà con le seguenti modalità:

a) nell'anno accademico 1930-31 si svolgeranno:

il 2° anno del biennio propedeutico;

il triennio di applicazione per l'ingegneria navale e meccanica;

il primo anno del triennio di applicazione per l'ingegneria civile e per l'ingegneria industriale;

b) nell'anno accademico 1931-32 si svolgeranno:

il triennio di applicazione per l'ingegneria navale e meccanica;

il primo ed il secondo anno del triennio di applicazione per l'ingegneria civile e per l'ingegneria stradale.

Dall'anno accademico 1932-33 in poi si svolgeranno i corsi dell'intero triennio di applicazione per l'ingegneria navale e meccanica, per l'ingegneria civile e per l'ingegneria industriale.

### Art. 23.

Gli studenti che già avessero superato nel biennio propedeutico gli esami di topografia, diritto, lingua inglese (biennale), passando al triennio di applicazione saranno dispensati dal frequentare detti corsi, per i quali gli esami già superati saranno ritenuti validi a tutti gli effetti.

Per gli altri casi che potessero presentarsi nei riguardi della carriera scolastica dei singoli studenti sarà provveduto a norma dell'art. 50 del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale*:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 479.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1931, n. 221.

**Proroga al 1° giugno 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 1927.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° giugno 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, tra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge il 7 giugno 1928, n. 1279;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la proroga al 1° giugno 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 27 novembre 1930.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° dicembre 1930, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 306, foglio 83.* — MANCINI.

---

N. 6719.

Paris, le 27 novembre 1930.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien s'engage à proroger jusqu'au 1er juin 1931 le « modus vivendi » d'établissement provisoire Italo-Français conclu par échange de lettres, en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Signé: G. MANZONI.

A Son Excellence
Monsieur Aristide Briand
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

---

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
République Française

Paris, le 27 novembre 1930.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à proroger jusqu'au premier juin 1931 le « modus vivendi » d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange le lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Signé: A. BRIAND.

A Son Excellence
Monsieur le Comte Manzoni
Ambassadeur d'Italie
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

---

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931.

**Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale fascista fra gli industriali dell'automobile.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale fascista fra gli industriali dell'automobile, approvato con Nostro decreto 20 marzo 1930, n. 398;

Vista la lettera 13 ottobre 1930, n. III/153 E. 8 con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. avv. Giuseppe Acutis a presidente della menzionata Associazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. avv. Giuseppe Acutis a presidente dell'Associazione nazionale fascista tra gli industriali dell'automobile.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1931 - Anno IX*
*Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 38.* — BETTAZZI.

**(1305)**

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1931.
**Norme per l'amministrazione del Fondo speciale delle corporazioni.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2, comma 2°, della legge 2 giugno 1930, n. 715;
Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Fondo speciale delle corporazioni costituisce una gestione speciale autonoma.

Il Ministero delle corporazioni, attraverso i propri organi e con la osservanza delle norme contenute nel presente decreto, cura e vigila la riscossione delle entrate, impegna, liquida ed ordina il pagamento delle spese, rende il conto consuntivo della gestione.

Art. 2.

Sono entrate del Fondo speciale delle corporazioni:

*a*) la quota prelevata sui contributi dovuti alle Associazioni sindacali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

*b*) gli interessi sui conti correnti postali e bancari intestati al Ministero delle corporazioni;

*c*) gli interessi derivanti dall'impiego di eventuali avanzi di gestione;

*d*) i lasciti, le donazioni e le altre erogazioni a favore dell'organizzazione corporativa dello Stato;

*e*) i proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni, o da partecipazioni ad iniziative editoriali, giornalistiche o di altra natura, assunte a carico del Fondo;

*f*) i recuperi di precedenti erogazioni e i proventi da esse dipendenti;

*g*) ogni altra entrata o provento attribuiti al Fondo speciale da disposizioni legislative o regolamentari, o da deliberazioni degli organi competenti.

Art. 3.

Al Fondo speciale delle corporazioni affluiscono altresì:

*a*) le quote dei contributi sindacali obbligatori spettanti alle Opere nazionali ed agli altri Enti di cui all'art. 18, comma 3°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

*b*) le altre quote dei contributi sindacali obbligatori devolute, a norma dell'art. 2 della legge 1° maggio 1930, n. 710, alle spese per l'educazione nazionale, per l'istruzione professionale nonchè per l'assistenza sociale e tecnica;

*c*) la quota spettante alle Opere nazionali sugli interessi attivi delle somme depositate nei conti correnti postali;

*d*) le altre quote di contributi, rimborsi, concorsi, per le quali disposizioni di legge o regolamentari, o determinazioni del Ministero delle corporazioni, dispongano che la erogazione debba avvenire attraverso il Fondo speciale.

Nelle scritture contabili, nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi del Fondo speciale, le somme di cui al presente articolo saranno tenute distinte dalle entrate proprie del Fondo stesso, formando apposita categoria di « partite di giro ».

Art. 4.

I contributi, i proventi e gli altri introiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 di pertinenza del Fondo speciale o da esso amministrati, sono versati alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, nello speciale conto corrente del Ministero delle corporazioni di cui all'art. 26, ultimo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Tali versamenti e gli ordini di pagamento delle spese e delle altre erogazioni, di cui agli articoli seguenti, formano, presso la sezione di Tesoreria, una contabilità speciale a norma degli articoli 585 e seguenti del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 5.

Sono a carico del Fondo speciale delle corporazioni:

*a*) le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli organi corporativi centrali, della segreteria del Consiglio stesso, di Commissioni di studio costituite per fini attinenti all'ordinamento corporativo, dell'osservatorio corporativo;

*b*) le spese per la propaganda e la cultura corporativa;

*c*) le spese per l'assistenza economico-sociale;

*d*) le spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela sulle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali, e sugli altri enti, uffici ed organismi, attinenti all'ordinamento sindacale-corporativo;

*e*) le spese per il funzionamento del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 7 del presente decreto;

*f*) le spese di amministrazione e generali inerenti al funzionamento del Ministero delle corporazioni e dei suoi organi che, per disposizione di legge o per deliberazione del Consiglio di amministrazione, debbano far carico al Fondo speciale;

*g*) le somme da versare a titolo di rimborso o concorso per spese che, previ accordi fra l'Amministrazione delle corporazioni e quella delle finanze, siano state sostenute, ai fini e nell'interesse dell'ordinamento sindacale-corporativo, dal Tesoro dello Stato;

*h*) ogni altra spesa relativa all'ordinamento sindacale-corporativo, che non debba far carico, per disposizione legislativa, al bilancio generale dello Stato.

Art. 6.

Con gli introiti di cui all'art. 3 il Fondo speciale provvede alle seguenti erogazioni, le quali, nella contabilità, nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi, formeranno apposita categoria di « partite di giro »:

*a*) versamento alle Opere nazionali ed agli altri Enti delle quote di contributi sindacali obbligatori loro dovute a norma dell'art. 18, comma 3°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

*b*) finanziamenti, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° maggio 1930, n. 710, agli Enti ed Istituti che hanno per iscopo l'educazione nazionale, la istruzione professionale e l'assistenza sociale e tecnica;

*c*) versamento alle Opere nazionali degli interessi attivi ad esse spettanti sulle somme depositate nei conti correnti postali;

*d*) tutti gli altri versamenti per contributi, rimborsi o concorsi da effettuare in rapporto ad introiti di cui alla lettera *d*) dell'art. 3.

Art. 7.

Alla gestione del Fondo speciale delle corporazioni presiede il Ministro per le corporazioni, assistito da un Consiglio di amministrazione, e coadiuvato dal direttore generale delle Associazioni professionali.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato, ed è composto:

*a*) dai direttori generali del Ministero e dal segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

*b*) da un consigliere di Stato;

*c*) da un magistrato avente titolo e funzioni non inferiori a quelle di consigliere di Cassazione o parificato;

*d*) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

*e*) da un rappresentante del Ministro per le finanze;

*f*) da due rappresentanti delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, uno per i datori di lavoro ed uno per i prestatori d'opera ed i professionisti ed artisti;

*g*) da un membro nominato dal Ministro per le corporazioni.

I membri del Consiglio di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Le designazioni dei membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) sono fatte e rinnovate ad ogni scadenza, dalle autorità da cui i funzionari da nominare dipendono; quelle dei membri di cui alla lettera *f*) spettano al Consiglio nazionale delle corporazioni, od in sua vece, in caso di urgenza, al Comitato corporativo centrale.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del presidente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sugli oggetti indicati dall'art. 9, diventano esecutorie soltanto dopo che siano approvate dal Ministro per le corporazioni, il quale potrà chiedere, sullo stesso oggetto, una nuova deliberazione.

Il presidente può invitare ad assistere alle riunioni, senza voto, il funzionario preposto all'ufficio amministrativo del Fondo speciale.

Le funzioni di segreteria del Consiglio sono affidate ad un funzionario del Ministero delle corporazioni di grado non inferiore al nono.

Fermo restando il disposto del decreto del Capo del Governo 19 gennaio 1929, ai membri del Consiglio spetta, a carico del Fondo e per ogni giornata di adunanza, una medaglia di presenza nell'ammontare stabilito dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

Il Consiglio fissa il compenso che, a carico del Fondo, spetta al proprio segretario.

Delle deliberazioni del Consiglio vengono redatti appositi verbali da riunire in registri rilegati e numerati e da conservare a cura del segretario.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

*a*) il progetto di bilancio preventivo da presentarsi al Parlamento a norma dell'art. 2 della legge 17 giugno 1929, n. 958;

*b*) le proposte di variazioni del bilancio nel corso dell'esercizio ed i prelevamenti di somme dal fondo destinato a sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio stesso ed alle spese impreviste da attuarsi a norma dell'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 715;

*c*) il conto consuntivo della gestione da sottoporre al controllo della Corte dei conti;

*d*) i regolamenti per i servizi che, per determinazione del Ministro per le corporazioni, siano da eseguire in economia;

*e*) l'impiego degli eventuali avanzi di gestione ed il realizzo dei fondi investiti;

*f*) i provvedimenti di carattere interno eventualmente occorrenti per assicurare la regolarità e speditezza della gestione;

*g*) i criteri e le modalità per la tenuta dei documenti amministrativi e contabili e per la riscossione delle entrate, l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese, entro i limiti stabiliti dal bilancio.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dà parere:

*a*) sui piani di organizzazione finanziari di tutti gli Enti ed Istituti di azione corporativa, comunque sovvenzionati dal Fondo speciale;

*b*) sui contratti di importo superiore alle L. 50.000 e sulle spese il cui ammontare, anche se ripartito in più esercizi, superi in complesso le L. 30.000;

*c*) sulla istituzione di liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 15.000;

*d*) sulle proposte di transazioni, abbuoni e condoni, quando ciò che l'Amministrazione paga o rinuncia superi le L. 15.0000;

*e*) in tutti gli altri casi in cui il parere del Consiglio di amministrazione sia richiesto per disposizione di legge o di regolamento.

Art. 11.

Il Ministro per le corporazioni può inoltre richiedere il parere del Consiglio di amministrazione:

*a*) sui provvedimenti intesi ad assicurare la regolare riscossione delle entrate;

*b*) sul riparto delle quote a favore delle Opere nazionali e delle altre somme da erogare a favore di Enti ed Istituti di azione corporativa;

*c*) sulla misura dei compensi che fanno carico al Fondo speciale, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401;

*d*) su ogni altra questione od argomento che comunque interessi la gestione del Fondo speciale.

Art. 12.

La gestione amministrativa e finanziaria del Fondo speciale è attribuita alla Direzione generale delle Associazioni professionali, la quale vi provvede attraverso un apposito ufficio denominato « Ufficio per la gestione del Fondo speciale delle corporazioni ».

Le Direzioni generali e gli altri uffici centrali autonomi del Ministero delle corporazioni, ai quali è affidata la trattazione degli affari amministrativi, liquidano le spese da pagare o da rimborsare, compilano il titolo di spesa e lo trasmettono all'ufficio speciale con i documenti giustificativi.

L'ufficio, accertata la regolarità amministrativa della spesa e, se del caso, curatane la regolarizzazione, appone il visto sull'ordinativo di pagamento, il quale deve essere poi firmato dal Ministro od in sua vece e per sua delega da un Sottosegretario di Stato.

La Ragioneria centrale ha la gestione contabile del Fondo speciale.

L'Ufficio di gestione rimette alla Ragioneria centrale gli ordinativi di pagamento debitamente liquidati e firmati. La Ragioneria ne controlla la regolare liquidazione contabile, ne prende nota sulle proprie scritture, vi appone il visto e li rimette alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma per il pagamento.

Qualora la Ragioneria centrale non ritenga di poter apporre il suo visto sugli ordinativi di pagamento, ne comunica le ragioni al direttore generale delle Associazioni professionali.

Gli ordinativi di versamento sono vistati e firmati nei modi previsti dal terzo comma del presente articolo, e rimessi alla Ragioneria centrale a cura dell'Ufficio gestione.

La Ragioneria centrale ne prende nota nelle proprie scritture e li rimette alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma per l'incasso.

Art. 13.

L'esercizio finanziario ha inizio col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno la Direzione generale delle Associazioni professionali, sulla scorta degli elementi propri e di quelli ad essa forniti dalle altre Direzioni generali ed Uffici centrali autonomi, e raccolti dall'Ufficio gestione, sottopone al Ministro le proposte per la gestione finanziaria dell'esercizio successivo.

Le proposte stesse sono poi comunicate alla Ragioneria centrale, che predispone, in base ad esse, il progetto dello stato di previsione dell'entrata e della spesa da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e da comunicare poi al Ministero delle finanze, in relazione al disposto della lettera *a*) dell'art. 9.

Art. 14.

Formano materia dello stato di previsione le entrate e le spese di competenza dell'esercizio, e cioè le entrate che si prevede potranno essere accertate e le spese che l'Amministrazione è autorizzata ad effettuare nel corso dell'esercizio finanziario.

Le spese e le entrate sono distinte nelle seguenti categorie:

1° entrate e spese effettive;

2° entrate e spese per movimenti di capitale;

3° entrate e spese per partite di giro.

Le entrate e le spese effettive sono classificate in due titoli: ordinarie e straordinarie.

Fra le spese effettive ordinarie deve essere istituito un capitolo per « le spese casuali » destinato alle erogazioni di natura affatto accidentale, non imputabili ad altre voci del preventivo, ed un capitolo destinato a sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio e alle spese impreviste.

Art. 15.

Alla Corte dei conti è attribuito il controllo consuntivo sulla gestione del Fondo speciale.

A tale scopo i risultati della gestione sono riassunti e dimostrati in apposito rendiconto generale compilato dalla Ragioneria centrale, sulla scorta degli elementi propri e di quelli ad essa forniti dalla Direzione generale delle Associazioni professionali. Il rendiconto è poi sottoposto al Consiglio di amministrazione e trasmesso, entro il mese di ottobre, alla Corte dei conti.

Il rendiconto generale si compone di due parti: conto consuntivo del bilancio e rendiconto patrimoniale.

La prima parte dimostra, capitolo per capitolo, le entrate accertate e le spese impegnate, le riscossioni ed i pagamenti del periodo cui il rendiconto si riferisce. La seconda parte dimostra la consistenza patrimoniale al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute durante la gestione e la consistenza alla fine dell'esercizio.

Il rendiconto generale deve avere a corredo:

1° i documenti giustificativi della entrata e della spesa;

2° una situazione di cassa che dimostri il saldo iniziale, al principio dell'esercizio, del conto corrente aperto presso la Tesoreria, le operazioni di addebitamento e di accreditamento compiute nel corso dell'esercizio ed il saldo finale;

3° una distinta riassuntiva dei valori costituenti investimenti fatti con le disponibilità d'esercizio;

4° una nota illustrativa che esponga i risultati economici e contabili della gestione.

Art .16.

L'avanzo di amministrazione, eventualmente risultante dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario, costituisce la riserva che può destinarsi per sopperire a momentanee deficienze di cassa, salvo reintegro appena cessato il bisogno, oppure per colmare eventuali disavanzi di gestioni finanziarie successive. Può anche destinarsi a spese di carattere straordinario o transitorio. In quest'ultimo caso le somme da erogare saranno assegnate ad appositi capitoli del bilancio passivo.

Il Consiglio di amministrazione delibera, a norma dell'articolo 9, l'impiego del cennato avanzo a misura che si renda disponibile, ed il realizzo dei fondi investiti; tali deliberazioni saranno attuate previ accordi con il Ministero delle finanze.

Art. 17.

Il Ministero delle corporazioni provvederà, a mezzo dell'Ufficio gestione, alla formazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio del Fondo speciale delle corporazioni.

L'inventario sarà tenuto successivamente al corrente con le variazioni derivanti al patrimonio per effetti della gestione.

Il conto patrimoniale sarà presentato al Parlamento, in allegato al conto patrimoniale dello Stato, a cominciare dall'esercizio finanziario 1932-1933. A tale scopo detto conto patrimoniale dovrà essere rimesso tempestivamente al Ministero delle finanze per il tramite della Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni.

Le ulteriori norme eventualmente occorrenti per la tenuta degli inventari saranno stabilite dal Ministero delle corporazioni d'accordo con quello delle finanze.

Art. 18.

Per tutto quanto si attiene ai contratti, il Fondo speciale delle corporazioni è soggetto alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non sia diversamente previsto dal presente decreto.

Per gli agenti che eventualmente abbiano maneggio di valori di pertinenza del Fondo speciale delle corporazioni si

applicano, in quanto occorra, le disposizioni degli articoli 73 a 76 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè quelle degli articoli 178 a 196 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Si applicano altresì, per quanto riguarda le spese a carico del Fondo speciale delle corporazioni, ed ove non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme contenute negli articoli 49, 50, 51, 52, 65, 69, 70 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè quelle contenute negli articoli 270, 271 (primo e secondo comma), 274 (primo comma), 277, 280, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 352 a 355, 494 a 497, 498 a 508 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Roma, addì 4 marzo 1931 - Anno IX

*Il Capo del Governo*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.
*Il Ministro per le corporazioni*: BOTTAI.

(1342)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 dicembre 1930.
**Passaggio delle stazioni radiotelegrafiche di Coltano e di Nodica alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Pisa.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 della convenzione suppletiva alla convenzione 29 agosto 1923, fra il Governo Italiano e la Società Italo-Radio, approvata dal R. decreto-legge 25 ottobre 1928-VI, n. 2872, col quale fu stabilito il ritorno in completa proprietà e disposizione del Governo Italiano, del Centro R. T. di Coltano, comprendente la stazione trasmittente di Coltano e quella ricevente di Nodica;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visti gli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1729;

Ritenuta la necessità di mettere le stazioni radiotelegrafiche suddette alla dipendenza e sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa contabile dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Con decorrenza dal 12 luglio 1930-VIII la Stazione radiotelegrafica trasmittente di Coltano e quella ricevente di Nodica, costituenti il centro di Coltano Radio, sono considerate, ad ogni effetto, assimilate agli uffici principali e poste alla dipendenza amministrativa contabile della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Pisa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 dicembre 1930 - Anno IX

*Il Ministro*: CIANO.

(1306)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1930.
**Pareggiamento della Scuola professionale « Vendramin Corner » di Venezia, alle scuole Regie.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto l'art. 219 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Sentita la 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola professionale femminile « Vendramin Corner » in Venezia è dichiarata pareggiata alle Regie.

Art. 2.

Gli attestati di licenza e i certificati degli studi fatti nella scuola anzidetta, hanno, a tutti gli effetti lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole Regie di tirocinio o professionali femminili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

*Il Ministro*: GIULIANO.

(1307)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1931.
**Modificazioni al calendario venatorio.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1931, relativo al calendario venatorio;

Viste le proposte della Commissione venatoria provinciale di Siena;

Decreta:

*Articolo unico.*

Contrariamente a quanto è stabilito con il decreto Ministeriale 3 marzo 1931, relativo al calendario venatorio, nella provincia di Siena, fino al 31 del corrente mese, è consentita soltanto la caccia col fucile al colombaccio e alla colombella, nonchè la caccia alla beccaccia, esercitabile nelle zone di palude da delimitarsi con decreto prefettizio e, fino al 10 aprile, la caccia ai palmipedi e trampolieri, secondo il disposto del comma *b*) del citato decreto Ministeriale 3 marzo 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nonchè sul Foglio degli annunzi legali della provincia di Siena.

Roma, addì 13 marzo 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: ACERBO.

(1344)

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 228 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattossovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattossovich Antonio figlio di Simone e della Ianco Lucia, nato a S. Lorenzo del Pasenatico il 4 agosto 190[illegible], è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattossovich Rosa fu Giorgio e fu Lacovich Caterina, nata a Orsera il 5 agosto 1907; alla loro figlia Maria, nata a Rovigno il 16 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(650)

---

N. 210 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Massenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Massenich Antonio, figlio del fu Antonio e di Paliaga Giovanna, nato ad Orsera il 22 febbraio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Masseni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dapas Maria fu Giovanni e di Antonia Dapinguente, nata a Rovigno il 28 gennaio 1896; ed alla loro figlia Alide, nata ad Orsera l'8 novembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(651)

---

N. 227 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattossovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattossovich Simeone, figlio di fu Giorgio e della fu Janco Fosca, nato a S. Lorenzo del Pasenatico il 9 gennaio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Janco Lucia fu Tommaso e fu Barbara Lizzardo, nata a S. Lorenzo del Pasenatico il 12 aprile 1876, ed ai loro figli, nati a San Lorenzo del Pasenatico: Giovanni, il 20 novembre 1909, Giovanna, il 22 aprile 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(652)

---

N. 262 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luxich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Giuseppe-Luigi, figlio del fu Giuseppe e di Maria Tosoratti; nato a Pola il 13 novembre 1900 e abitante a Pola, via E. Filiberto di Savoia n. 39, è

restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ippolita-Maria Fannio fu Enrico e di Giovanna Feruglio, nata a Palmanova il 14 luglio 1902 ed al figlio Neri, nato a Pola il 5 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(655)

N. 136 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Ivancich Giovanni fu Luca.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Ivancich Giovanni fu Luca e della Maria Sabaz, nato a Visinada il 4 luglio 1904, residente a Visinada, di condizione mediatore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ivancich in « Giovanelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla madre Maria Sabaz fu Matteo e fu Maddalena Paris, nata a Visinada il 7 luglio 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(656)

N. 167 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giacovassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacovassich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e di Malinarich Maria, nato a Laurana il 15 agosto 1889, è restituito, a tutti gli effetti nella forma italiana di « Giacovassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ciparich Giovanna fu Giacomo e di Valentin Maria, nata a Laurana il 23 settembre 1892 ed ai loro figli nati a Laurana: Emilio, il 5 luglio 1912; Giovanni, il 2 gennaio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(657)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati nella seduta di venerdì 13 marzo corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, che reca provvedimenti a favore dell'industria della pesca.

(1345)

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1931-IX, n. 142, concernente concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 da parte della costituenda Sezione autonoma del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

(1346)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato in data 13 marzo 1931 alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari).

(1347)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Avviso di rettifica.

Si rende noto che nella pubblicazione di smarrimento certificati di rendita nominativa, apparsa a pag. 1120 della *Gazzetta Ufficiale* n. 58, in data 11 marzo 1931, la rendita della prima intestazione, L. 339, va rettificata in L. 339,50.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 60.

### Media dei cambi e delle rendite

del 17 marzo 1931 - Anno IX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.70 | Oro | 368.36 |
| Svizzera | 367.34 | Belgrado | 33.53 |
| Londra | 92.742 | Budapest (Pengo) | 3.327 |
| Olanda | 7.655 | Albania (Franco oro) | 367.75 |
| Spagna | 203 — | Norvegia | 5.105 |
| Belgio | 2.661 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Berlino (Marco oro) | 4.547 | Svezia | 5.112 |
| Vienna (Schillinge) | 2.684 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Praga | 56.59 | Danimarca | 5.105 |
| Romania | 11.35 | Rendita 3,50 % | 72.30 |
| Peso Argentino Oro | 15.10 | Rendita 3,50 % (1902) | 67.40 |
| Peso Argentino Carta | 6.65 | Rendita 3 % lordo | 43 — |
| New York | 19.091 | Consolidato 5 % | 82.575 |
| Dollaro Canadese | 19.08 | Obblig. Venezie 3,50 % | 79.975 |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione della « Roggia Cappelletta Melotta », in provincia di Cremona.

Con R. decreto 18 settembre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione della Roggia Cappelletta Melotta, con sede in comune di Casaletto di Sopra, provincia di Cremona, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte nove ditte, con un comprensorio di ettari 396.53.50, situati nei comuni di Soncino, Casaletto di Sopra e Romanengo, da irrigare con le acque della Roggia sopra indicata, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Casaletto di Sopra il 4 maggio 1930 in seguito a domanda del presidente della Deputazione provvisoria del Consorzio.

(1325)

### Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Alta Val d'Era.

Con decreto Reale del 22 gennaio 1931, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1931, registro n. 11, foglio n. 93, è stato costituito il Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Alta Val d'Era ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(1326)

### Costituzione del Consorzio di bonifica di Val di Chiana in provincia di Siena.

Con R. decreto 11 dicembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1931 al registro n. 11, foglio n. 36, è stato costituito il Consorzio di bonifica di Val di Chiana meridionale il cui comprensorio ricade nelle provincie di Siena, Perugia e Terni.

(1327)

### Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'ex Lago di Porta, in provincia di Lucca.

Con decreto Ministeriale n. 9974 del 6 marzo 1931-IX è stato approvato lo statuto del Consorzio dell'ex Lago di Porta, in provincia di Lucca, secondo il testo deliberato dall'assemblea dei consorziati nell'adunanza del 13 aprile 1930 e con le modifiche indicate nello stesso decreto di approvazione.

(1328)

### Approvazione dello statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Alta Val d'Era.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con decreto n. 798 del 6 marzo 1931-IX, ha approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Alta Val d'Era, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 16 novembre 1929.

(1329)

### Riconoscimento del Consorzio di irrigazione dei canali di Boccadifalco e del Gabriele, in provincia di Palermo.

Con R. decreto 15 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio d'irrigazione dei canali di Boccadifalco e del Gabriele, con sede in comune di Palermo.

Il detto Consorzio, di cui fanno farte tutti gli utenti delle acque dei canali di Boccadifalco e del Gabriele, con un comprensorio di ettari 374.11.59, situati nel comune di Palermo, irrigati con le acque dei canali medesimi è stato costituito obbligatoriamente dal prefetto di Palermo con decreto 6 giugno 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1330)

### Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione del Littorio in provincia di Novara.

Con R. decreto 6 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione del Littorio, con sede in comune di Galliate, provincia di Novara, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 489 ditte, con un comprensorio di pertiche 2475, situate nel comune di Galliate, da irrigare con acque del sottosuolo, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Galliate il 12 maggio 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1331)

### Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del territorio di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Con R. decreto 29 dicembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del territorio di Busto Arsizio con sede nel Comune omonimo, provincia di Varese.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 195 ditte, con un comprensorio di ettari 255.69.74 situati in comune di Busto Arsizio è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Busto Arsizio il 9 marzo 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1332)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.